

TI_GERICHTE 36.2016.122 vom 21. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2016.122_d20170221

FR: TI_GERICHTE 36.2016.122 du 21 février 2017

IT: TI_GERICHTE 36.2016.122 del 21 febbraio 2017

Regeste

RIPAM. Concubinato: coppia composta da persone dello stesso sesso. Relazione stabile che conduce a ritenere un'UR unica

Erwägungen

E. 2

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI si intende: a) fr. 16'540.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. a); b) fr. 8'270.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. b); c) fr. 8'680.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. c); d) fr. 5'787.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. d); e) fr. 2'893.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. e).

E. 2.1

p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2 e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également FABIO FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas ... arbitraire de

tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteeliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2 e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1). Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus. La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec les parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale." Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto tale cumulo in contrasto con senso e scopo dell'art. 65 cpv. 1 LAMal. 2.18. In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il

concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all'art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune ; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio ; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi . Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza. Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui: " La convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza dura da almeno 6 mesi." con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps. In una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come: " ... per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l'unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l'altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall'art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l'unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune. Riguardo al cambiamento del tenore dell'art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue: " 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps) 2.2.1 Partner convivente L'attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune. Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall'esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un 'coniuge', indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia. Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. Dall'entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un'evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi). Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio. Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini. Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell'unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. Visto quanto sopra,

si propone di modificare l'art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no." Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue: " Con l'adozione della revisione, l'unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile. Tale potrà d'ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi. L'accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni." Con le ulteriori seguenti osservazioni: " È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). Va, d'altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E', invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)." Questi rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell'ambito della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie, nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, e sono assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell'art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l'identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 10a RLCAMal e 2a RLaps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare, all'ambito della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso. Condividere la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l'applicazione della Laps, di considerare l'unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto il ricorrente e il convivente signor _____ dal 2001 condividono la loro esistenza, intrattengono una relazione sentimentale (come definita in corso d'udienza). Essi si prestano reciproco aiuto condividendo in particolare l'appartamento in cui la coppia vive da anni. Con i suoi modesti redditi, in particolare se considerati al netto delle spese legali obbligatorie (premio cassa malati a suo carico e contributi AVS/AI/IPG), il ricorrente non consegue un reddito minimo che consenta una vita decorosa, siccome inferiore ai minimi vitali fissata dalla CEF. Va quindi esaminato se questa convivenza, duratura, intensa, profonda e radicata, adempie i requisiti dell'art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell'art. 10a lett. b) rispettivamente c) RLCAMal alla

luce del fatto che la condizione legale della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale. 2.19. Nel caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da questo TCA (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano un'unica UR. Come indicato il ricorrente e _____ convivono da ben più di dieci anni, come ammesso in sede d'udienza, la loro è una relazione affettiva profonda, la coppia non condivide solo l'alloggio ma si sostiene, come palesano i modesti redditi del qui ricorrente. Dall'istruttoria risulta dunque che l'unione tra RI 1 e _____ è fondata su base sentimentale, è intensa, dura da molto tempo e ha riverberi economici. Gli elementi raccolti agli atti, impongono di ritenere la convivenza stabile. Occorre ora verificare se un concubinato possa essere ritenuto anche alla presenza di due persone del medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza federale sembrava negare prima della vigenza della legge (1 gennaio 2007) sull'unione registrata delle coppie omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b). L'entrata in vigore di questa legge, che fornisce alle coppie del medesimo sesso la possibilità di avere un quadro giuridico del tutto simile a quello matrimoniale, e l'evoluzione dei tempi (il concubinato è stato represso penalmente da norme sanzionatorie cantonali riservate dall'art. 335 cpv. 2 CPS fino agli anni settanta in molti cantoni; il Vallese è stato l'ultimo cantone a abrogare la sanzione penale per i concubini nel 1995, da lì in poi il concubinato è stato non solo tollerato ma riconosciuto e ritenuto a diversi livelli), non preclude la possibilità delle coppie del medesimo sesso, che non intendano o non possano procedere alla registrazione del loro partenariato secondo la LUD, di convivere condividendo la loro esistenza in un concubinato. In altre parole va riconosciuto anche alle coppie del medesimo sesso di costituire una coppia concubina che condivide una relazione spirituale, sessuale, di desco e di tetto, come evoca la giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF 134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come ammette la dottrina dominante in materia (per tutti si veda il contributo di Pascal Pichonnaz, *Le partenariat enregistré: sa nature et ses effets*, in RDS 2005 p. 398 e seguenti). Non vi è motivo, in questa sede, per escludere il concubinato tra persone del medesimo sesso, tra quelli annoverati all'art. 26 cpv. 4 LCAMal. RI 1 e _____ formano un'unità di riferimento ai sensi dell'art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall'art. 10a RLCAMal. 2.20. Nelle STCA 36.2015.29 e 36.2014.78 (citate in precedenza), questo Tribunale, a fronte delle specifiche contestazioni delle ricorrenti, ha esaminato il tema della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi in rapporto a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi della coppia coniugata qua a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il Tribunale cantonale delle assicurazioni così si è infatti espresso: " Va sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte condizionata da quella federale), sono considerati

persone con partita fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al dettato dell'art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed. L'autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell'art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg. Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati appartenenti ad un'unica UR." 2.21. Alla luce di quanto precede, e in particolare visto quanto ritenuto sub. 2.19 in fine, occorre procedere alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM del ricorrente e del convivente _____ va fissato il reddito determinante in maniera semplificata partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali applicabili. I redditi dei conviventi vanno cumulati e, di seguito, vanno dedotte le spese riconosciute. Il ricorrente, correttamente, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di compensazione che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del fabbisogno determinati dall'art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono stati correttamente aggiornati come imposto dall'art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio: " Con riferimento a tale norma va ricordato che l'Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto ai valori del biennio precedente mentre l'incremento dell'Ordinanza 11 è stato dell'1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l'arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del _____ l'1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso l'UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona), che "l'aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall'amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell'ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi" delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.). Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con l'Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l'adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell'adeguamento è dello 0,42735%. La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell'art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l'anno precedente all'anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il sussidio del 2015 , al 2013 per il sussidio del 2014 rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013 . L'importo considerato

dall'amministrazione per l'UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell'Ordinanza 13 citata. L'amministrazione ha operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme transitorie della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all'art. 37, prevede, in "deroga all'art. 10, per gli anni 2013 e 2014... i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012". La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94)." In concreto dunque la Cassa cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell'UR in causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare). Questo importo è stato aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta. 2.22. Qui di seguito devono essere verificati i calcoli svolti dall'amministrazione per la nuova determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell'UR composta dal ricorrente e dal suo convivente per tutti i 4 anni di sussidio in discussione. 2.22.1. Per quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di riferimento sono fissati nella tassazione 2009 ed ammontano a CHF 73'106.-- (dati accertati dall'UT e derivati dai redditi cui è sommata la quota parte di sostanza netta). Per determinare il reddito disponibile occorre dedurre dall'importo complessivo dei redditi lordi le spese professionali e i premi medi. La Cassa ha correttamente calcolato l'importo in CHF 59'406.--. Per stabilire il diritto al sussidio va applicata la seguente formula: $\{PMR - [(RD - \text{limite RD per conseguimento RIPAM massima}) * \text{quota art. 36 v.LCAMal/100}]\} * \text{Quota finanziamento che, rapportata ai dati concreti, conduce al seguente risultato per l'UR composta dal ricorrente e dal convivente: } 9'700 - [(59'406 - 13'026) \times 21/100] \times 73,5\% = -29.30$ L'importo inferiore allo 0 non consente il riconoscimento di alcuna riduzione del premio. La Cassa ha calcolato correttamente il diritto alla RIPAM per l'anno 2012. 2.22.2. Per l'anno 2013 il RD dell'unità di riferimento somma CHF 64'251.--. Il reddito disponibile è di CHF 50'436.-- già dedotte le spese riconosciute pari a CHF 4'000.- ed i PMR per CHF 9'816.-. La RIPAM è calcolata con la formula seguente: $\{PMR - [(RD - \text{Limite RD per sussidio massimo}/2) \times \text{quota \% di partecipazione}]\} \times \text{coefficiente cantonale di finanziamento}$ Ossia: $\{9'816 - [(50'435 - 26'052/2) \times 21\%]\} \times 70\% = 1'372.077$ In questo caso il valore positivo del risultato consente l'attribuzione di una riduzione del premio di CHF 686.40 per ogni assicurato. La Cassa ha agito correttamente. 2.22.3. Per l'anno 2014 la formula di calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il redditi complessivi ammontano a CHF 64'518.-- da cui dedurre i PMR (CHF 9'930.-) e le spese riconosciute (CHF 4'000.-- complessivamente). Il RD è di CHF 50'588.--. Il calcolo da un risultato positivo che consente il riconoscimento di una RIPAM come indicato dalla Cassa cifrato in CHF 1'430.40 (ossia CHF 715.20 ciascuno). Il ricorrente stesso non ha correttamente contestato il calcolo eseguito dall'amministrazione ed i parametri posti alla base dello stesso che sono stati fissati conformemente alle norme applicabili. 2.22.4. Per il 2015 il reddito disponibile dell'UR è di CHF 41'695.--, come rettamente stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione. La formula applicabile per determinare il limite di reddito massimo del diritto alla riduzione è (in assenza di figli a carico) data dall'applicazione della costante (3,4) moltiplicata per la metà del limite di reddito Laps, qui $3,4 \times (26'052/2) = CHF 44'288,40$ importo inferiore al RD (CHF 41'695.--). Il calcolo della Cassa si rileva pertanto corretto, ossia: $\{9750 - [(9750/44288,40 \times 2) \times 41'695 \times 2]\} \times 73,5\% = 814.70$ Per un importo di RIPAM di CHF 406,80 per ogni assicurato. 2.23. Alla luce di quanto precede, ritenuto il sussistere di tutti i presupposti di

legge, la Cassa ha correttamente ricalcolato il diritto alla RIPAM di RI 1, e ciò per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. In concreto è data (per il periodo d'interesse) una convivenza stabile tra il ricorrente e il signor _____. La Cassa ha eseguito i calcoli correttamente, fondandosi sulle tassazioni applicabili, cifrando i RD partendo dai redditi complessivi determinati a livello fiscale da quali ha dedotto, in maniera precisa, gli importi deducibili. Ne segue che il ricorso contro le quattro decisioni della Cassa cantonale di compensazione del 6 ottobre 2016 2016 deve essere respinto. Si prescinde dal carico di tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili in favore della Cassa.

E. 3

I limiti dell'art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e nella misura dell'incremento deciso dall'autorità federale per le prestazioni complementari all'AVS/AI. Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione). Come indicato dunque dall'anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall'art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l'assicurato o la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il versamento di un sussidio. 2.12. Con le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31) è determinato mediante una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell'art. 32a LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine). L'art. 34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata: $[PMR - (PMR \times RD \ 2)]$ RDM 2 e dipende dal reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni precedenti. Le modifiche apportate alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l'uso di formule matematiche complesse. 2.13. Per completezza va rammentato ancora che per fissare l'importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “ di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal) l'importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L'art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell'importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell'assicurato o dell'UR interessata. Il coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1° gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “ le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno

2000 “ mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi. A contare dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare un'ulteriore modifica all'art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM. 2.14. La somma che risulta quindi dall'applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell'assicurato o meglio dell'UR interessata, costituisce l'importo della RIPAM che viene comunicata dall'amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l'importo del sussidio veniva comunicato all'assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, alla parte richiedente l'aiuto sociale. 2.15. Occorre anche qui (come già nelle recenti decisioni di questo Tribunale, cfr STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) precisare quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi negli anni qui in esame. 2.15.1. Con il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2012 (del 15 novembre 2011) , le stesse sono state definite come segue: " a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2009. b) premio medio di riferimento: - adulti: CHF 4850.-- - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4421.-- - minorenni: CHF 1146.-- c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l'anno 2012." 2.15.2. Per l'anno 2013, le stesse sono state così definite: " a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2010. b) premio medio di riferimento: - adulti: CHF 4'908.-- - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'526.-- - minorenni: CHF 1'141.-- c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal." 2.15.3. Con Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri: " a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2011. b) premio medio di riferimento: - adulti: CHF 4'965.00 - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'594.00 - minorenni: CHF 1'156.00 c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal ." 2.15.4. Per l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo: " a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2012. b) premio medio di riferimento: - adulti: CHF 4'875.-- - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'504.-- - minorenni: CHF 1'066.-- c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo: - unità di riferimento senza figli: 3.4 - unità di riferimento con figli: 3.9" 2.16. Prima di esaminare i calcoli eseguiti dall'amministrazione al fine di accertarne l'esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e contestato dal ricorrente, secondo cui i suoi redditi e quelli del signor _____ vadano accumulati. 2.17. Come ricordato nelle recenti STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e

STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, l'art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un'UR. Il ricorrente non contesta la possibilità stessa, conferita al legislatore. Questo aspetto deve però essere esaminato dal TCA specificatamente, nel caso in esame, poiché per la prima volta il TCA è confrontato con un concubinato tra due persone del medesimo sesso che vivono – come indicato dal ricorrente da ultimo in udienza – quali compagni in una relazione sentimentale che dura ormai da anni. Per quanto attiene alla convivenza stabile, in generale, con la STCA 36.2015.29 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l'equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza giuridica dell'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l'art. 8 Cost. fed. Da notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un'UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che: " L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieFabio enfants mineFabio, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. ... L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (...) Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF 133 I 27 consid.

E. 3.1

p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid.

E. 31

LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi dell'unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall'importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

Il nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l'importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art.

E. 34

LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della

RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata:

$[PMR \cdot (PMR \times RD2)]$

RDM2

e dipende dal reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni precedenti. Le modifiche apportate alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l'uso di formule matematiche complesse.

2.13. Per completezza va rammentato ancora che per fissare l'importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati di condizione economica modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal) l'importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L'art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell'importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell'assicurato o dell'UR interessata.

Il coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1° gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

A contare dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare un'ulteriore modifica all'art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.

2.14. La somma che risulta quindi dall'applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell'assicurato o meglio dell'UR interessata, costituisce l'importo della RIPAM che viene comunicata dall'amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l'importo del sussidio veniva comunicato all'assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, alla parte richiedente l'aiuto sociale.

2.15. Occorre anche qui (come già nelle recenti decisioni di questo Tribunale, cfr STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) precisare quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi negli anni qui in esame.

2.15.1. Con il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2012 (del 15 novembre 2011), le stesse sono state definite come segue:

2.15.2. Per l'anno 2013, le stesse sono state così definite:

"a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2010.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4'908.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'526.--

- minorenni: CHF 1'141.--

c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal."

2.15.3. Con Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4'965.00

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'594.00

- minorenni: CHF 1'156.00

c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.

2.15.4. Per l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4'875.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4'504.--

- minorenni: CHF 1'066.--

c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:

- unità di riferimento senza figli: 3.4

- unità di riferimento con figli: 3.9

2.16. Prima di esaminare i calcoli eseguiti dall'amministrazione al fine di accertarne l'esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e contestato dal ricorrente, secondo cui i suoi redditi e quelli del signor _____ vadano accumulati.

Da notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un'UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

"L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les

célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. ()

Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. I, L'Etat, 2^e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, *Traité de droit administratif*, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également FABIO FASEL/DANIELA WEISS, *Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche*, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, *Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht*, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, *Grundriss des Sozialhilferechts*, 2^e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, *Unterstützung von Konkubinatspartnern*, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si

les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec les parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale."

Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto tale cumulo in contrasto con senso e scopo dell'art. 65 cpv. 1 LAMal.

2.18. In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all'art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:

"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

- a) vi sono figli in comune;
- b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
- c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps.

In una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:

"per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l'unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l'altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall'art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l'unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell'art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L'attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall'esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un coniuge, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall'entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un'evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita

"stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell'unità di riferimento, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l'art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue:

"È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d'altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)."

Questi rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell'ambito della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie, nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016, e sono assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell'art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l'identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 10a RLCAMal e 2a RLaps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare, all'ambito della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.

Condividere la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l'applicazione della Laps, di considerare l'unità di riferimento composta dai conviventi stabili.

2.19. Nel caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da questo TCA (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11

del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano un'unica UR.

Come indicato il ricorrente e _____ convivono da ben più di dieci anni, come ammesso in sede d'udienza, la loro è una relazione affettiva profonda, la coppia non condivide solo l'alloggio ma si sostiene, come palesano i modesti redditi del qui ricorrente.

Dall'istruttoria risulta dunque che l'unione tra RI 1 e _____ è fondata su base sentimentale, è intensa, dura da molto tempo e ha riverberi economici. Gli elementi raccolti agli atti, impongono di ritenere la convivenza stabile.

RI 1 e _____ formano un'unità di riferimento ai sensi dell'art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall'art. 10a RLCAMal.

2.21. Alla luce di quanto precede, e in particolare visto quanto ritenuto sub. 2.19 in fine, occorre procedere alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM del ricorrente e del convivente _____ va fissato il reddito determinante in maniera semplificata partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali applicabili. I redditi dei conviventi vanno cumulati e, di seguito, vanno dedotte le spese riconosciute.

In concreto dunque la Cassa cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell'UR in causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare).

Questo importo è stato aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.

{PMR - [(RD ■ limite RD per conseguimento RIPAM massima)

* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento

9'700 ■ [(59■406 ■ 13'026) x 21/100] x 73,5% = - 29.30

{PMR - [(RD ■ Limite RD per sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di finanziamento

{9'816 ■ [(50■435 ■ 26■052/2) x 21%]} x 70% = 1'372.077

{9750 ■ [(9750/44288,402) x 41■6952]} x 73,5% = 814.70

Per un importo di RIPAM di CHF 406,80 per ogni assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.